



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 13 FEBBRAIO 2026 –

Riunione del 13.02.2026

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

Avv. Antonio Amato – Componente

CSA 04.25.26 – Reclamo della S.S. SALERNO GUISCARDS A.S.D (SANTOROCREATIVEHB), avverso il Comunicato Ufficiale n. 15 del Giudice Sportivo Nazionale del 11/02/26 - gara n. 11695 B2/F girone I

- Con C.U. n. 15 del 11.02.2026, il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Sebastiano Guarnaschelli, con riferimento alla gara di pallavolo di Serie B2/F girone I n. 11695 del giorno 7.02.2026, disponeva nei confronti di:

- 1) TENZA Maria (1694882) la squalifica “*per giornate 2 per penalizzazione nel quinto set per aver, a fine gara, rivolto una frase ingiuriosa e discriminatoria nei confronti del primo arbitro (6 penalità)*”;
- 2) VUJKO Marianna (2295043) la squalifica “*per giornate 1 per aver, a fine gara, rivolto una frase ingiuriosa nei confronti del primo arbitro*”.

- In data 12.02.2026, il Dott. Fabio Setta, Vice Presidente della S.S. Salerno Guiscards A.S.D., proponeva ritualmente reclamo d’urgenza innanzi a questa Corte Sportiva di Appello deducendo l’illegittimità della sanzione irrogata. In particolare, la società istante chiedeva in via principale l’annullamento dell’irrogata squalifica ad entrambe le atlete per erronea valutazione delle circostanze di fatto, errata qualificazione della condotta ed erronea determinazione della condotta e/o per erronea applicazione di sanzione nonché eccessività della stessa. In subordine, previa concessione di circostanze attenuanti ex art 105 Reg Giurisdizionale, eventualmente anche nella fattispecie atipica di cui al co.2, chiedeva determinarsi ai sensi dell’art. 84 per entrambe le atlete la fattispecie del richiamo o deplorazione; ovvero dell’ammonizione o della ammonizione con diffida. In linea di ulteriore gradazione, valutata ogni circostanza, anche attenuante atipica, istava per la riduzione secondo equità delle comminate squalifiche.

- In data 13.02.2026 il sodalizio, in persona del Vice Presidente, presentava motivi aggiunti a mente dei quali insisteva per l’accoglimento del ricorso e, in ulteriore subordine, in caso di rigetto del gravame, chiedeva la commutazione in sanzione pecuniaria ai sensi del regolamento di settore.



- All'udienza di discussione odierna veniva sentito il legale del sodalizio, Avv. Allegro, il quale, riportandosi al reclamo proposto dalla società ed alle conclusioni ivi contenute, precisando che si era trattato di un incontro molto sentito ed avvincente e che le atlete in questione avevano un curriculum esente da precedenti sanzioni, insisteva per l'accoglimento del ricorso. Precisava, altresì, che nelle frasi riferite non c'era nessun intento discriminatorio. Insisteva, infine, nella richiesta di commutazione della pena formulata e, in via subordinata, nei motivi aggiunti inviati dalla società.

- La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminati gli atti e le deduzioni delle parti, osserva quanto segue.

Preliminamente, deve essere ribadito il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva – secondo cui il rapporto arbitrale gode di piena fidefacienza fino a querela di falso. Nel caso di specie, non sono stati introdotti elementi idonei a infirmarne la veridicità, né circostanze tali da rendere anche solo dubbia la ricostruzione dei fatti operata dal primo arbitro. Ne consegue che la qualificazione delle condotte e la loro sussistenza devono ritenersi correttamente accertate dal Giudice di primo grado. Ciò posto, la Corte è chiamata a verificare la congruità e proporzionalità delle sanzioni irrogate, alla luce dei criteri generali elaborati dalla giurisprudenza di questa stessa Corte e delle disposizioni del Regolamento Giurisdizionale.

In particolare, la Corte ha più volte affermato che, pur in presenza di condotte censurabili ai sensi dell'art. 92 R.G., è possibile procedere – in via equitativa – ad una rimodulazione della sanzione quando ricorrono elementi attenuanti significativi, quali l'assenza di precedenti disciplinari specifici in capo al tesserato, un contesto della gara particolarmente teso e agonisticamente rilevante, un comportamento successivo dell'atleta improntato a correttezza e, infine, una condotta che, pur illecita, non abbiano dato luogo a situazioni di effettiva alterazione della regolarità della competizione.

Nel caso di specie, il comportamento processuale delle atlete e della società reclamante alquanto collaborativo, costituisce elemento che questa Corte ha costantemente valorizzato ai fini di una riduzione della sanzione, fermo restando il riconoscimento della responsabilità in capo alle stesse. L'episodio si colloca, inoltre, al termine di un incontro descritto come "*molto sentito ed avvincente*", circostanza che – pur non giustificando la condotta – consente di apprezzarne una minore offensività rispetto a condotte poste in essere in assenza di tensione agonistica.

Quanto alla frase attribuita all'atleta Tenza, la Corte ritiene che – in assenza di elementi atti a smentire la percezione dell'arbitro – debba ritenersi correttamente qualificata come ingiuriosa. Tuttavia, non risultano circostanze ulteriori che aggravino il disvalore della condotta, né risulta dimostrato un intento



discriminatorio ulteriore rispetto all'offesa percepita dal direttore di gara.

Alla luce di tali elementi e in coerenza con i precedenti della Corte che hanno riconosciuto valenza attenuante al comportamento processuale degli incolpati e alla ridotta gravità concreta della condotta, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale può essere equitativamente rideterminata ed equiparata per entrambe le atlete.

La Corte ritiene, pertanto, che – fermo restando il riconoscimento della responsabilità disciplinare di entrambe le atlete – la misura delle sanzioni possa essere ricondotta entro limiti più proporzionati, ritenendo congrua la sanzione della squalifica per una (1) giornata di gara per entrambe.

La graduazione così individuata appare idonea a soddisfare le esigenze di prevenzione generale e speciale, nonché conforme ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in situazioni analoghe.

PQM

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ridetermina la sanzione inflitta all'atleta Maria Tenza nella misura della squalifica per una (1) giornata di gara, confermando la decisione impugnata per il resto relativa alla atleta Marianna Vujko.

Manda alla Segreteria per la pubblicazione e le comunicazioni di rito.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 13.02.2026